

**TRIBUNALE DI SALERNO
SEZIONE LAVORO**

RECLAMO EX ART. 669 *terdecies* c.p.c.

**Con Istanza per la determinazione delle modalità di notifica nei confronti dei
litisconsorti ex art 151 c.p.c.**

Per la Sig.ra **Cafaro Emilia**, nata a Caracas (Venezuela), il 16.09.1961, residente in Salerno al viale Wagner 21/D, Cod. Fisc.: CFRMLE61P56Z614X, elett.te dom.ta in Salerno alla via G. A. Aurofino n.12, presso lo studio dell' Avv. Luca De Ciuceis che la rapp.ta e difende come da mandato in calce al ricorso.

L'Avv. Luca De Ciuceis dichiara di voler ricevere tutte le comunicazioni riguardanti il procedimento de quo ai seguenti numeri di fax: 089791013 e/o al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: avvdeciuceisluca@pec.it

CONTRO

- **MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA**, in persona del legale rappresentante pro tempore, C.F. 80185250588;
- **AMBITO TERRITORIALE PROVINCIALE DI SALERNO**, in persona del legale rappresentante pro tempore, C.F.95074310657;
- **UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA CAMPANIA** in persona del legale rappresentante pro tempore, C.F. 80039860632.

Resistenti

NONCHE' NEI CONFRONTI

di tutti i docenti inseriti nelle Graduatorie ad Esaurimento dei 101 ambiti territoriali italiani, per la classe di concorso C033 vigente negli anni scolastici 2014/2017

Per la Revoca

Dell'Ordinanza n. 33433/15 del Tribunale di Salerno, Sez. Lavoro – dott. Orio - di rigetto dell'istanza cautelare proposta unitamente al ricorso ordinario, R.G. n. 7336/2015, depositata il 28/12/2015 e conosciuta in pari data, per i seguenti

Motivi

- Come precisato in ricorso, la dott.ssa Cafaro Emilia è in possesso di Laurea in Economia e Commercio, conseguita in data 26.11.91 presso l'Università di Fisciano-Salerno ed è abilitata all'insegnamento per le classi di concorso C033.

La stessa ha, infatti, conseguito il titolo abilitante all'insegnamento nell'anno 2014, attraverso la frequenza e il superamento del Percorso Abilitante Speciale (d'ora in poi PAS) istituito ai sensi del DM 249/2013, teso, appunto, a consentire l'acquisizione dell'abilitazione ai docenti con contratti a tempo determinato che abbiano prestato servizio per almeno tre anni nelle scuole statali e paritarie.

Sennonché, non potendo accedere alla piattaforma “on line”, l'odierna ricorrente presentava domanda di inserimento in graduatoria con racc.te a/r del 30.04.2014, del 28/11/2015, nonché, domanda di inserimento nel piano straordinario di assunzioni con racc.ta a/r dell'11.08.2015, ma, non avendo avuto alcun riscontro alla sua richiesta, presentava ricorso con istanza cautelare dinanzi a Codesto Ill.mo Tribunale, al fine di veder riconosciuta la validità delle domande presentate in forma cartacea.

Sennonché, l'istanza cautelare proposta veniva rigettata con motivazione erronea in punto di diritto, nonché, illogica ed ingiusta.

Ed infatti, il giudice di prime cure ritiene, innanzitutto, che sia decisiva “l'insussistenza di una norma di rango primario che legittimi l'invocato inserimento” come si evince sia dal disposto dell'art. 1 co. 605 lett. C L. 296/06 sia dalla previsione dell'art. 9 co 20 d.l. 70/2011 conv. In L 106/2011, che precludono la

possibilità di nuovi inserimenti dopo la trasformazione delle graduatorie da permanenti ad esaurimento. Lo stesso giudice osserva poi che “non si discute dell’eventuale equivalenza fra i titoli SISS e PASS ma della carenza del principale presupposto per l’inserimento in GAE ossia la non presenza del nominativo nella graduatoria permanente in epoca precedente”.

Ebbene, tali motivazioni devono ritenersi del tutto erronee, in quanto vengono indicati in maniera errata i presupposti per l’iscrizione in GAE.

A questo punto, al fine di una corretta disamina della fattispecie concreta è opportuno precisare che l’art. 5bis della L. 169/08 richiede quale UNICO requisito per l’ingresso nelle GaE l’aver frequentato i corsi e conseguito il titolo abilitante presso le Scuole di Specializzazione (SISS) oppure l’aver seguito i corsi biennali abilitanti di II livello ad indirizzo didattico (COBASLID).

Sennonché, le SISS, come è noto, non sono mai giunte a termine, in quanto abolite nell’anno accademico 2008/2009 e sostituite dai Tirocini Formativi Attivi (TFA) e dai Percorsi Abilitanti Speciali (PAS).

Tuttavia, l’art. 6 comma 2 del **D.M. 235/2014 richiede il possesso di due requisiti per l’accesso a pieno titolo nelle GaE** e cioè, oltre al conseguimento del **titolo abilitante** (ora PAS o TFA) **anche l’iscrizione già con riserva nelle GAE.**

Si evidenzia, tuttavia, come quest’ultimo requisito, ovvero **l’iscrizione con riserva nelle GaE non sia previsto dalla normativa di rango primario, ovvero dall’art. 5bis L. 169/2008,** che, ai fini dell’inserimento a pieno titolo nelle GaE, richiede esclusivamente il conseguimento del titolo abilitante presso le Scuole di Specializzazione (SISS o COBASLID), nelle more divenuto PAS o TFA.

La Giurisprudenza ha infatti sanzionato l’illegittimità dell’impugnato D.M. 235/2014 rispetto alla normativa statuale in quanto ingiustamente derogata *in pejus*, consentendo, peraltro, l’ingresso nelle Gae, oltre a coloro che erano già iscritti con

riserva, anche ai docenti in possesso del titolo PAS o TFA che, come la prof.ssa Cafaro, non sono mai stati iscritti nelle predette graduatorie, neanche con riserva (TAR Lazio, sez. III bis, Cons. Calveri; Ordinanza CdS, n. 5514 del 2014, Ordinanza CdS, n. 1106 del 20015).

Grazie al contenzioso sopra citato è stata dunque riconosciuta in toto l'equivalenza tra il titolo PAS/TFA e quello SISS, in occasione della fase di aggiornamento triennale delle GaE valida sino al 2017.

D'altro canto, proprio alla luce di una interpretazione logico-sistematica costituzionalmente orientata (art. 3 Cost.) se il PAS/TFA è riconosciuto dallo stesso MIUR come titolo uguale a quello conseguito presso le SISS, e se quest'ultimo permetteva ex art. 5bis L. 169/08 l'inserimento in GaE, anche le abilitazioni PAS e TFA devono permettere l'inserimento in GaE senza necessità di alcuna preventiva iscrizione con riserva.

Quest'ultimo requisito rappresenta, infatti, un discrimine ingiustificato una volta sancita la piena equivalenza dei titoli in questione, trattandosi, peraltro, di un limite non contemplato da alcuna norma di rango primario, che risulta illegittimamente derogata in peggio, come è stato riconosciuto dalla richiamata Giurisprudenza di legittimità.

Ebbene, nonostante le diverse soccombenze del Ministero, nulla sino ad ora è cambiato, ed infatti, l'inoltro della domanda per l'aggiornamento delle graduatorie può avvenire esclusivamente tramite un sistema informatico denominato "istanze on-line", cui possono accedere solo coloro che, a differenza della ricorrente, sono possessori delle credenziali (username e password) in quanto già iscritti nelle cosiddette GaE.

Pertanto, tutti coloro che, come la ricorrente, hanno frequentato corsi di abilitazione all'insegnamento PAS o TFA, hanno ingiustamente visto vanificate le proprie

speranze di essere inseriti in ruolo, per giunta, con grave danno economico attesi gli alti costi dei suddetti percorsi formativi.

Non corretta deve considerarsi anche l'ulteriore osservazione del giudice di prime cure secondo cui la domanda di inserimento sarebbe tardiva.

Ed infatti, come più volte osservato anche in ricorso, il diritto non avrebbe potuto essere fatto valere in alcun modo atteso che i docenti abilitati PAS NON AVEVANO ACCESSO alla cosiddetta "PIATTAFORMA ON-LINE".

Il giudice di prime cure ritiene, altresì, che "non emerge il *fumus boni juris* mancando il diritto soggettivo all'inserimento in GAE e non avendo la sentenza del Consiglio di Stato funzione o contenuto additivo erga omnes"

Ebbene, con riferimento alle pronunce di annullamento di atti amministrativi a contenuto generale, si è da sempre osservato che alle stesse non si possa riferire una mera efficacia *inter partes* della cosa giudicata, giacché l'eliminazione dal mondo del diritto dell'atto a contenuto generale dispiega immediatamente effetti erga omnes, includendo anche i soggetti che non abbiano partecipato al processo, ma che siano interessati dagli effetti dell'atto caducato. (Cfr. Cass., Sez. I, 13 marzo 1998 n. 2734, in Giust. Civ. Mass. 1998, 573, secondo cui il principio dell'efficacia *inter partes* del giudicato amministrativo non trova applicazione con riguardo alle pronunce di annullamento di peculiari categorie di atti amministrativi, quali quelli aventi natura regolamentare e quelli aventi portata generale, determinando la relativa pronuncia di annullamento una loro definitiva ablazione dalla sfera del rilevante giuridico, attesa la ontologica indivisibilità, con conseguente efficacia di tale pronuncia nei confronti non solo dei singoli ricorrenti, ma di tutti i soggetti concretamente destinatari di essi, ancorché rimasti inerti in sede di tutela giurisdizionale amministrativa).

Non si può, dunque, nutrire alcun dubbio che la sopracitata pronuncia caducatoria del Consiglio di Stato giovi anche all'odierna ricorrente, con conseguente

esclusione della possibilità, per il MIUR, di invocare disposizioni regolamentari definitivamente annullate dalla giustizia amministrativa.

Per quanto concerne, infine, il *periculum*, pure escluso dal giudice dell'ordinanza reclamata, si richiama l'Ordinanza Collegiale con la quale Codesto Ill.mo Tribunale ha deciso, accogliendolo, il reclamo proposto avverso l'Ordinanza di rigetto resa in un caso del tutto analogo a quello di specie.

Ebbene, il collegio ha espressamente riconosciuto la sussistenza del *periculum*, in quanto “ non vi è dubbio che il tempo occorrente per la celebrazione del processo di merito esporrebbe la ricorrente, non inserita nelle graduatorie ad esaurimento a gravi danni professionali, soprattutto tenuto conto delle nuove immissioni in ruolo che verranno effettuate in ragione della recente approvazione delle legge di riforma della scuola e del relativo piano di stabilizzazione del personale precario.

Il diritto della ricorrente ad essere inserita nelle indicate graduatorie di III fascia, va dunque assicurato in via di urgenza”. (Ord. Trib. Salerno, 8.9.2015, RG.n. 5753/15).

Tanto osservato, nel riportarsi al ricorso principale, nonché, all'esibita documentazione ed agli scritti difensivi, che qui abbiansi per integralmente ripetuti e trascritti, la ricorrente, come in epigrafe rappresentata, difesa e domiciliata,

CHIEDE

che l'On.le Tribunale adito, in composizione collegiale, previa acquisizione del fascicolo relativo al giudizio instaurato con ricorso ordinario, contenente istanza cautelare, recante R.G. n. 7336/2015, in accoglimento del presente reclamo Voglia così provvedere:

1. Revocare l'Ordinanza n. 33432/15 del Tribunale di Salerno, Sez. Lavoro – dott. Orio - di rigetto dell'istanza cautelare proposta unitamente al ricorso ordinario, recante R.G. n 7336/2015, depositata il 28/12/2015 e conosciuta in pari data,

2. Accogliere la riproposta Istanza Cautelare e per l'effetto:

2A) In via preliminare, *Inaudita altera parte* o, in subordine, previa fissazione di udienza *ad hoc*, Accertata la sussistenza del *fumus boni iuris* del *periculum in mora*, previa disapplicazione del D.M. 235/2014, in quanto contrastante con l'art. 5bis L. 169708: Ordinare alle Amministrazioni convenute, ognuna per le proprie determinazioni, di consentire l'inserimento "a pettine" della ricorrente nella III fascia delle Graduatorie ad Esaurimento dell'Ambito Territoriale di Salerno, classe di concorso C033, valide per gli anni scolastici 2014/2017;

2B) In via cautelare, Accertato e Dichiarato il diritto della ricorrente all'inserimento "a pettine" nella III Fascia delle Graduatorie ad Esaurimento dell'Ambito Territoriale di Salerno, classe di concorso C033, valide per gli anni scolastici 2014/2017, Condannare le Amministrazioni convenute ad emanare tutti gli atti ritenuti necessari a consentire l'inserimento della ricorrente nella suddetta fascia delle graduatorie, nella posizione derivante dal punteggio attribuibile alla medesima, applicando la tabella di valutazione dei titoli prevista per la III fascia delle graduatorie ad esaurimento, con tutte le conseguenze di legge.

Con vittoria di spese e competenze del presente giudizio.

Si depositano in atti i seguenti documenti:

1. Ordinanza di rigetto dell'istanza cautelare.
2. Ord. Trib. Salerno, 8.9.2015, RG.n. 5753/15

Si dichiara che il presente procedimento di lavoro va esente dal pagamento del Contributo Unificato ex art. 9 comma *1bis* D.P.R. 445 del 28/12/2000.

Salerno, lì

Avv. Luca De Ciuceis